

091325297

**TRIBUNALE DI PALERMO****SEZIONE LAVORO****Il Giudice Paola Marino**

Letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 11 marzo 2013 nel procedimento ex art. 28 L. 20 maggio 1970, n. 300 promosso da: **DI.R.SI. - Associazione dei Dirigenti della Regione Siciliana -**, in persona del Presidente e legale rappresentante, con gli avv.ti Lorenzo Maria Dentici e Luigi Lo Casto

nei confronti di

Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

OSSERVA

L'organizzazione sindacale ricorrente lamenta l'antisindacalità della condotta delle Amministrazioni Regionali resistenti per avere, con diversi provvedimenti, operato la rotazione di dirigenti regionali dei diversi Assessorati predetti, mediante revoca del rinnovo dell'incarico o revoca *ante tempus* dello stesso, sulla scorta delle indicazioni date dal Presidente della Regione in merito alla necessità di rotazione - in relazione alla delibera della giunta regionale n. 487 del 18.12.2012 non ancora in vigore e quindi "*atto inidoneo a produrre effetti giuridici*" -, per

091325297

difetto di preventiva informazione e concertazione, alla stregua rispettivamente degli artt. 9 e 10 del CCRL Dirigenti 2002-2005, oltre che per violazione della normativa inerente la valutazione dei singoli dirigenti e quindi illegittimità dei provvedimenti di trasferimento.

Orbene, l'ultimo motivo di impugnazione è inammissibile, non avendo la O.S. ricorrente alcun interesse né legittimazione ad agire in relazione alla domanda di illegittimità dei singoli trasferimenti e/o revoche di incarichi dirigenziali dei singoli dirigenti in questione, in sede di procedimento per la tutela della condotta antisindacale.

La norma dell'art. 28 in oggetto, dettata nella materia delle libertà sindacali, appresta tutela avverso quelle condotte che limitano la libertà dell'azione sindacale, con la conseguenza che giuridicamente sono azionabili con il procedimento da essa previsto domande relative ai diritti soggettivi dei singoli lavoratori interessati, a meno che esse non costituiscano nello stesso momento violazioni della libertà di azione e di organizzazione delle organizzazioni sindacali (è l'esempio del licenziamento dei lavoratori scioperanti che impedisce al sindacato la sua libera azione contrattuale).

In relazione agli altri due motivi dell'impugnazione in oggetto, essi si sostanziano nella denunciata violazione degli obblighi di **informazione preventiva e di concertazione** sanciti rispettivamente dall'art. 9 e dall'art. 10 del C.C.R.L. sopra menzionato.

Ciò, in particolare, quando all'obbligo di **informazione**, in relazione rispettivamente ai *"criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali"* che, a norma dell'art. 36 del medesimo contratto, devono tenere conto, tra l'altro, *"della rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi ed ai processi di*

091325297


riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti?" e ai "processi generali di riorganizzazione dell'amministrazione e loro implicazioni".

Quanto all'obbligo di **concertazione**, in relazione a *"criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali; ...criteri per l'assegnazione degli incarichi aggiuntivi; f) processi generali di riorganizzazione dell'amministrazione e loro implicazioni."*

Orbene, osserva questo giudice, anzitutto, che non sembra che vi fosse stato alcun atto di cui informare preventivamente le OO.SS. in relazione ad una generale riorganizzazione dell'amministrazione, poiché, da un lato, come la stessa parte ricorrente afferma, la delibera di giunta regionale n.487 del 18.12.2012, che avrebbe operato tale riorganizzazione, non era ancora in vigore e quindi era priva di effetti nel momento in cui le parti sociali lamentano di non averne ricevuto comunicazione: essa quindi è stata tempestivamente comunicata ai sindacati, unitamente ai provvedimenti impugnati e al nominativo dei dirigenti trasferiti, prima che divenisse efficace e, quindi, in modo preventivo.

D'altra parte, la delibera in oggetto, si dichiara attuativa di un provvedimento legislativo – ciò che non è oggetto di contestazione – e rispetto ad essa la O.S. ricorrente lamenta che non avrebbe ancora adottato i provvedimenti attuativi volti a identificare le Unità Operative di Base: orbene, o l'informativa e conseguente concertazione doveva essere fatta prima di approvare la legge oppure, se la deliberazione attuativa è incompleta, non vi è ancora alcun provvedimento su cui verta l'obbligo di informativa ed eventuale successiva concertazione.

Sotto il profilo della violazione degli obblighi di informativa e concertazione relativi ai processi generali di riorganizzazione, quindi, essa non appare sussistente in relazione alla predetta deliberazione di giunta.



091325297


che – peraltro - all'epoca dei fatti non era ancora esecutiva, divenendolo solo dopo la comunicazione all'O.S. ricorrente in atti (che questa lamenta tardiva).

In relazione poi alla violazione di altri obblighi di informazione, quali quello relativo ai *"criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali"*, non sembra che la rotazione impugnata di alcuni dirigenti comporti o abbia in concreto comportato l'adozione dei predetti criteri generali, che non sarebbero stati preventivamente comunicati in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 9 cit..

Ed invero, l'istituto della rotazione dei dirigenti era già previsto, come confermato dallo stesso art. 36 del contratto collettivo citato da parte ricorrente, e in relazione ad esso non vi è alcuna allegazione o prova del fatto che siano stati mutati i criteri generali, cui fa riferimento lo stesso art. 36, anche con riguardo alle sue finalità.

La eventuale violazione di tali criteri (già esistenti) potrebbe al più comportare la violazione del diritto del singolo dirigente al mantenimento del proprio incarico dirigenziale, ma non formare oggetto di tutela avverso la condotta antisindacale, come già sopra osservato in relazione alle doglianze sotto tale profilo mosse in ricorso.

I provvedimenti impugnati, che sono costituiti dagli atti compiuti in attuazione di rotazione di dirigenti, non sono provvedimenti con cui siano stati imposti o mutati i criteri generali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, con la conseguenza che non erano soggetti ad obbligo di informativa preventiva né di concertazione, di talché la loro emanazione – fatta salva ogni questione relativa alla loro legittimità nei confronti dei singoli dirigenti, che non può formare oggetto del presente procedimento, – non costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 St. Lav..



091325297

Analoghe considerazioni valgono, a maggior ragione, in relazione alle paventate violazioni di obblighi di informativa preventiva relativi ad altre materie indicate dall'art. 9 del contratto collettivo e cui si fa riferimento in ricorso - per le quali vi è un obbligo di informativa ma non di concertazione -, tanto più che, in ogni caso, la prima è stata fornita alle OO.SS., tra cui la ricorrente, prima del deposito del ricorso.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.


Il giudice rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del procedimento.

Palermo, 14 marzo 2013.

IL GIUDICE

Paola Marino



TRIBUNALE DI PALERMO - SEZ. LAVORO DEPOSITATO
15-3-13
Il Cancelliere

